

CIRCOLARE DI AGGIORNAMENTO 6_2025

Oggetto: Inquadramento civilistico e fiscale dei contributi e dei crediti d'imposta

Focus sul Tax Credit Cinema

Negli ultimi anni il sistema economico nazionale ha visto un crescente ricorso a strumenti agevolativi finalizzati a sostenere gli investimenti, la produzione culturale, l'innovazione tecnologica, la competitività delle imprese e, più in generale, il riequilibrio economico-finanziario delle attività produttive. Tra tali strumenti assumono particolare rilievo:


- i contributi pubblici, in conto esercizio, conto capitale o conto impianti;
- i crediti d'imposta, introdotti da normative settoriali e sempre più utilizzati come leva di politica economica (es. crediti per investimenti 4.0, per ricerca e sviluppo, per energia, per attività culturali e cinematografiche);
- le sovvenzioni e le misure compensative, anche non finanziarie, correlate a specifici costi o investimenti.

Queste forme di agevolazione, pur accomunate dalla finalità di sostenere lo sviluppo delle imprese, presentano natura economica, modalità di erogazione e trattamento contabile-fiscale profondamente differenti. Da ciò deriva l'esigenza, sottolineata dai Principi Contabili Nazionali (OIC 12, OIC 16 e OIC 24) e dalla più recente dottrina professionale, di un inquadramento sistematico e coerente che consenta:

- una corretta rilevazione nei prospetti contabili;
- una rappresentazione veritiera e prudenziale nel bilancio d'esercizio;
- la piena applicazione del principio di competenza economica;
- il coordinamento con il principio di derivazione previsto dal TUIR;
- l'esatta determinazione del reddito imponibile e della base IRAP.

In tale contesto, particolare attenzione deve essere riservata ai crediti d'imposta, la cui disciplina presenta peculiarità rispetto ai contributi tradizionali: essi non derivano da un'erogazione monetaria diretta, hanno natura giuridica autonoma, sono generalmente utilizzabili in compensazione e la loro imponibilità o non imponibilità dipende dalla norma istitutiva.

Tra i crediti d'imposta più significativi per impatto economico e complessità applicativa rientra il



Tax Credit Cinema, agevolazione destinata alle imprese di produzione audiovisiva. La sua natura non imponibile e il suo collegamento con un investimento pluriennale (l'opera audiovisiva) rendono essenziale un corretto inquadramento civilistico e fiscale.

La presente circolare ha quindi l'obiettivo di fornire un quadro organico e operativo sul trattamento del Tax Credit Cinema, analizzando:

- i principi OIC applicabili (OIC 12, OIC 16, OIC 24);
- il trattamento civilistico del credito;
- il trattamento fiscale, con particolare riguardo al principio di derivazione e alle variazioni in diminuzione;
- l'uso dei risconti per garantire la corretta imputazione per competenza;
- le norme di riferimento e i contributi della dottrina;
- le scritture contabili da adottare;
- le indicazioni operative per lo studio, finalizzate alla predisposizione dei bilanci e delle dichiarazioni fiscali.

L'obiettivo è fornire un documento chiaro, completo e immediatamente utilizzabile nella pratica professionale, nel rispetto della normativa vigente e dei più aggiornati orientamenti dottrinali.

1. Premessa generale e inquadramento sistematico delle tipologie di contributi

La disciplina dei contributi, delle sovvenzioni e dei crediti d'imposta riveste un ruolo sempre più rilevante nella gestione contabile e fiscale delle imprese anche al fine di darne la necessaria informativa al lettore del bilancio.

I contributi e le sovvenzioni rappresentano forme di sostegno economico con cui enti pubblici o privati intervengono a favore delle imprese. Da un punto di vista tecnico-contabile, tali componenti positivi assumono denominazioni e trattamenti differenti a seconda della loro **finalità economica**.

L'orientamento dei Principi Contabili Nazionali (OIC 12, OIC 16 e OIC 24) e della dottrina più recente conferma la necessità di un corretto inquadramento dei contributi in base alla loro **natura economica**, finalità e correlazione con i costi aziendali.

Riprendendo a tal proposito la classificazione proposta da alcune parte della dottrina (*Grippo in Euroconference new del 30 maggio 2025*) in un articolo di particolare chiarezza espositiva, è possibile distinguere tre categorie fondamentali:

Riprendendo la classificazione civilistica illustrata nel citato documento, essi possono essere distinti



in tre macro-categorie:

a) Contributi in conto esercizio	
Natura	<p>Sono erogazioni destinate a:</p> <ul style="list-style-type: none"> • integrare i ricavi, oppure • ridurre costi di gestione dell'esercizio (costi dell'area B del Conto Economico).
Rilevazione	<ul style="list-style-type: none"> • si imputano in A5 "Altri ricavi e proventi", per competenza; • se riferiti a periodi precedenti, possono essere rilevati come sopravvenienze attive ordinarie (sempre A5).

b) Contributi in conto capitale	
Natura	<p>Sono erogazioni finalizzate:</p> <ul style="list-style-type: none"> • al rafforzamento della struttura patrimoniale dell'impresa, • alla copertura di perdite o squilibri patrimoniali, • senza vincolo a uno specifico investimento.
Rilevazione	<ul style="list-style-type: none"> • inizialmente in A5; • fiscalmente, concorrono alla formazione del reddito nell'esercizio di incasso (fino al 2023 potevano essere rateizzati fino a cinque esercizi).

A seguito della riforma introdotta dall'art. 9 del D.Lgs. 192/2024, la disciplina fiscale dei contributi in conto capitale ha subito una modifica rilevante, applicabile dal periodo d'imposta 2024 (per i soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare). Il nuovo testo dell'art. 88, comma 3, lett. b), TUIR elimina definitivamente la possibilità di tassare tali contributi:

- in quote costanti per cinque anni,
- a partire dall'esercizio di incasso.

Dal 2024 i contributi in conto capitale sono imponibili integralmente nell'anno dell'incasso, senza più facoltà di rateizzazione.

Il contributo in conto capitale:

- **ai fini civilistici**: continua ad essere imputato per competenza nel conto economico, come richiesto dal principio OIC 12;
- **ai fini fiscali**: è tassato interamente nell'esercizio in cui viene incassato, applicandosi il



principio di cassa.

Ne consegue che il bilancio può esporre un contributo di competenza dell'anno (anche se non incassato), mentre la dichiarazione dei redditi seguirà il momento dell'accordo finanziario, generando prima imposte differite con variazioni in diminuzione in caso di contributi contabilizzati ma non incassati, poi variazioni in aumento nell'anno di incasso, quando il contributo non era stato ancora tassato:

- la necessità di riallineare i prospetti dichiarativi per contributi incassati negli anni 2020–2023 per i quali era stata scelta la ripartizione quinquennale (rigo RF8 dei Modelli Redditi fino a esaurimento del quinquennio)

La possibilità di ripartizione rimane valida solo per i contributi incassati entro il 31.12.2023, già assoggettati a rateizzazione quinquennale; tali quote dovranno continuare ad essere tassate secondo il vecchio regime, fino a completamento del piano.

c) Contributi in conto impianti	
Natura	Sono contributi correlati a investimenti in immobilizzazioni ammortizzabili (materiali o immateriali).
Rilevazione	Secondo OIC 16 e come indicato nel documento Grippo, possono essere contabilizzati con due metodi: <ul style="list-style-type: none"> • Metodo indiretto → rilevazione a provento A5 + risconti passivi per imputazione per competenza. • Metodo diretto → riduzione del costo dell'immobilizzazione. Entrambi i metodi sono ammessi, ma il metodo indiretto garantisce maggiore trasparenza informativa.

2. I crediti d'imposta: natura e differenze rispetto ai contributi

I **crediti d'imposta** (tax credit) sono strumenti agevolativi diversi dai contributi tradizionali di cui abbiamo trattato sopra.

Essi infatti:

- non derivano da un'erogazione finanziaria diretta,
- nascono da una norma agevolativa settoriale,
- sono utilizzabili quasi sempre tramite **compensazione orizzontale** F24,
- possono essere cedibili,
- e soprattutto, la norma istitutiva definisce **se siano imponibili o non imponibili**.

I tax credit non vanno automaticamente considerati "contributi in conto impianti" o "in conto



esercizio": la natura dipende dal **contenuto economico dell'incentivo** e dalla **conseguenza contabile imposta dal principio di derivazione**.

3. Proventi e principio di derivazione

Il tema della corretta imputazione dei contributi fiscali non imponibili è stato approfondito anche da parte di accreditata dottrina (**Paolo Meneghetti** nel suo articolo dedicato ai tax credit energetici – *Il Sole 24 Ore* – 21/11/2022).

L'autore sottolinea che:

- i tax credit non concorrono alla formazione del reddito né IRPEF/IRES né IRAP,
- tuttavia, **devono essere imputati a Conto Economico per competenza**,
- e, per attuare il principio di derivazione ex artt. 83 e 109 TUR, è **preferibile rilevarli come proventi (A5)**¹, e non come riduzione di costi, per evitare che la sterilizzazione fiscale risulti scollegata dalle risultanze civilistiche.

Secondo il citato intervento di dottrina, infatti: “È certamente preferibile rilevare il tax credit come provento, con la conseguente variazione in diminuzione nel modello Redditi, piuttosto che eseguire una variazione riferita a un costo nettizzato, poiché l'assenza di un provento a CE può creare problemi in tema di principio di derivazione”.

Questo è il presupposto logico su cui si fonda anche l'impostazione corretta del **Tax Credit Cinema**.

4. Natura del Tax Credit Cinema e normativa di riferimento

Tra i vari crediti di imposta, il Tax Credit Cinema è un'agevolazione fiscale specifica a sostegno delle imprese del settore cinematografico ed audiovisivo.

¹ La voce **A5** del conto economico ("Altri ricavi e proventi") raccoglie proventi non caratteristici come contributi in conto esercizio, plusvalenze da alienazioni, ripristini di valore, proventi da attività accessorie (es. immobiliari) e altre entrate non finanziarie, con separata evidenza dei contributi pubblici.

Componenti principali della voce A5

- Contributi in conto esercizio: Sovvenzioni pubbliche o private (es. per investimenti pubblicitari, fondo perduto) che integrano i ricavi o riducono i costi (evidenza separata).
- Proventi da attività accessorie: Ricavi non derivanti dal core business (es. locazione immobili da un'industria).
- Ripristini di valore: Recupero di svalutazioni precedenti su immobilizzazioni o crediti, nei limiti del costo storico.
- Prescrizione debiti: Importi di debiti non più esigibili.
- Altre plusvalenze/proventi: Plusvalenze da cessioni di beni o proventi da fatti eccezionali (es. indennizzi assicurativi).
- Imposte indirette precedenti: Eccedenze di accantonamenti su imposte di esercizi passati.

La voce A5 comprende anche, i proventi derivanti dalla prescrizione dei debiti e la quota, di competenza dell'esercizio in corso, dei **contributi pubblici commisurati al costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali**, che vengono differiti attraverso l'iscrizione di un risconto passivo. Ove il contributo stesso venga invece portato in detrazione del costo dell'immobilizzazione, il beneficio di competenza derivante dal contributo affluisce al conto economico attraverso il minor onere di ammortamento (cfr. paragrafo 88 dell'OIC 16 "Immobilizzazioni materiali", paragrafo 87 dell'OIC 24 "Immobilizzazioni immateriali").

La voce A5 non include ricavi operativi principali (Voce A1) o proventi finanziari (Voce C16).



Consiste nel riconoscimento di un credito d'imposta, parametrato ai costi sostenuti per:

- la produzione e la distribuzione (nazionale e internazionale) di opere di nazionalità italiana (es. film, opere tv, opere web, videogiochi);
- l'apertura o ristrutturazione di sale cinematografiche;
- i costi di funzionamento delle sale cinematografiche;
- progetti di adeguamento tecnologico e strutturale delle industrie tecniche e di post-produzione

Il contesto legislativo in cui prende forma tale tipologia di sovvenzione parte dalla Finanziaria per il 2008: introduce (art.1, commi da 325 a 337) le agevolazioni fiscali per il settore cinematografico;

Il Decreto Valore Cultura (D.L. n 91/2013): Interviene rendendo permanenti le misure agevolative ed estendendo l'applicazione delle stesse ai produttori indipendenti di opere audiovisive; la Legge Franceschini (l. 220/2016): introduce la nuova disciplina del cinema e dell'audiovisivo ridisegnando il quadro normativo applicabile e abrogando la precedente disciplina.

I vari decreti attuativi modulano le agevolazioni riconosciute per le diverse attività regolando, al contempo, la cedibilità del tax credit verso banche e altre intermediari finanziari:

- Decreto MIC-MEF n.152/2021;
- Decreto MIC-MEF n. 70/2021;
- Decreto MIC-MEF n. 329/2024;
- Decreto MIC-MEF n. 225/2024;
- Decreto MIC-MEF n. 141/2025
- Decreto Direttoriale n. 2540 /2541 del 25/6/2025

I suddetti crediti d'imposta:

- non concorrono alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'IRAP;

- non rilevano ai fini del rapporto di cui agli artt. 96 e 109 co. 5 del TUIR;
- sono utilizzabili esclusivamente in compensazione mediante il modello F24 ai sensi dell'art. 17 del DLgs. 241/97 (cfr. ris. 81/2018), anche oltre il limite generale (risposte interpello Agenzia delle Entrate 22.5.2019 nn. 152 e 153).

Il tax credit cinema non è imponibile IRES e IRPEF/IRAP grazie alla specifica previsione normativa della Legge Cinema (L. 220/2016 e s.m.i.) e successivi decreti attuativi (DM 15 marzo 2018, DM 2 aprile 2021 n. 152), che stabiliscono l'irrilevanza ai fini fiscali diretti. Questa agevolazione non concorre alla formazione del reddito imponibile.

Quindi in sintesi le caratteristiche sono le seguenti:



Studio Commerciale Tributario
TOMASSETTI & PARTNERS
Commercialisti - Revisori dei Conti

Ordine Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Roma n. AA 3486
Revisori Contabili Ministero di Grazia e Giustizia nr. 57886



CORSO TRIESTE, 88 - 00198 ROMA
Telefono 06 88.48.666 - Fax 06 88.44.588
info@mt-partners.it
P. IVA: 10319720586
C.F.: TMSMRC62S22H501M



TOMASSETTI & PARTNERS

- è un **credito d'imposta non imponibile**;
- è correlato ai costi capitalizzati dell'opera audiovisiva;
- è utilizzabile **solo in compensazione** mediante modello F24;
- non è un contributo finanziario, ma assume sostanza economica assimilabile ai **contributi in conto impianti**, poiché finanzia un investimento pluriennale.

Dal punto di vista economico, il Tax Credit Cinema svolge una funzione identica ai contributi in conto impianti: finanzia un bene (l'opera audiovisiva) che genera utilità pluriennale. **Tuttavia, NON si applica il metodo diretto dei contributi in conto impianti.**

A differenza dei contributi tradizionali il Tax Credit Cinema è un **credito d'imposta, è non imponibile per disposizione speciale**; richiede un trattamento civilistico che consenta la sterilizzazione fiscale annuale, non rappresenta un valore finanziario ricevuto in via diretta.

Per questo motivo NON può essere portato a diretta riduzione del costo dell'immobilizzazione, perché:

1. Il provento non transiterebbe in Conto Economico, impedendo la correlata variazione in diminuzione in dichiarazione;
2. Si creerebbe una violazione del principio di derivazione (artt. 83, 109 TUIR), perché il beneficio fiscale non avrebbe più una controparte civilistica; Il principio di derivazione, disciplinato dagli artt. 83 e 109 del TUIR, stabilisce che la determinazione del reddito d'impresa deve avvenire sulla base del risultato civilistico, così come rappresentato nel bilancio redatto secondo i principi contabili. In particolare: l'Art. 83 TUIR (Derivazione dal bilancio) dispone che "Il reddito imponibile deriva dal risultato civilistico rettificato solo dalle variazioni previste dal TUIR". Ciò significa che: quanto è imputato a Conto Economico concorre, di regola, alla formazione del reddito; quanto non è imputato a Conto Economico non può essere considerato (in aumento o in diminuzione), salvo specifiche disposizioni fiscali. L'Art. 109 TUIR (Principio di competenza) stabilisce inoltre che componenti positivi e negativi rilevano fiscalmente nell'esercizio in cui sono imputati a Conto Economico, devono essere rispettati i criteri civilistici di competenza, certezza e obiettiva determinabilità.

La violazione si verifica quando il contribuente: modifica artificialmente un valore civilistico (es. riducendo un costo al posto di rilevare un provento), oppure effettua variazioni fiscali che non trovano riscontro nel bilancio, oppure ancora non rispetta la correlazione tra imputazione civilistica e rilevanza fiscale.



Studio Commerciale Tributario
TOMASSETTI & PARTNERS
Commercialisti - Revisori dei Conti

Ordine Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Roma n. AA 3486
Revisori Contabili Ministero di Grazia e Giustizia nr. 57886



CORSO TRIESTE, 88 - 00198 ROMA
TELEFONO 06 88.48.666 - FAX 06 88.44.588
info@mt-partners.it
P. IVA: 10319720586
C.F.: TMSMRC62S22H501M

Se il Tax Credit Cinema venisse contabilizzato a riduzione del costo dell'immobilizzazione (metodo diretto), anziché come provento in A5 non vi sarebbe alcun provento imputato a Conto Economico, e quindi non esisterebbe civilisticamente un componente positivo da sterilizzare con variazione in diminuzione.

Tuttavia, il legislatore qualifica il credito come non imponibile: ciò richiede necessariamente la presenza di un provento civilistico cui applicare la sterilizzazione.

In assenza di tale provento, il contribuente tenterebbe comunque di applicare la variazione in diminuzione in dichiarazione: → questa variazione non troverebbe riscontro nel bilancio, violando gli artt. 83 e 109 TUIR. Ne deriverebbe un **disallineamento** tra risultato civilistico e risultato fiscale: → **provento non esposto in CE = variazione fiscale non giustificata**.

L'Amministrazione finanziaria potrebbe contestare il comportamento, sostenendo che: il beneficio fiscale è stato applicato senza una corretta rappresentazione civilistica; manca la "derivazione" tra le due grandezze.

3. **Si altererebbe il valore dell'investimento**, che verrebbe iscritto a un importo inferiore al costo effettivo, in contrasto con OIC 24;
4. **Si perderebbe trasparenza informativa**, perché il bilancio non mostrerebbe la reale entità dell'agevolazione fiscale fruita.

5. Metodo corretto: il Tax Credit Cinema come provento in A5 (metodo indiretto)

Il trattamento contabile conforme agli OIC e alla dottrina è il seguente:

1. **Rilevazione del credito come provento A5** nell'esercizio di competenza²;
2. **Imputazione per competenza**, tramite risconti passivi, in correlazione all'ammortamento dell'opera audiovisiva;
3. **Sterilizzazione fiscale annuale** tramite variazione in diminuzione nel Modello Redditi, pari alla quota di provento effettivamente imputata in CE.

² Il Tax Credit Cinema deve essere rilevato nella voce **A5 – Altri ricavi e proventi nell'esercizio in cui matura il diritto al credito**, cioè quando esistono i requisiti di certezza e obiettiva determinabilità previsti dall'OIC 12.

In termini applicativi, il credito si considera **maturato** quando:

1. È stato completato il processo amministrativo che genera il diritto: Per il Tax Credit Cinema, ciò avviene quando: il MIC (Ministero della Cultura) approva l'istanza definitiva di riconoscimento dell'opera, l'impresa ha completato la produzione, sostenuto i costi ammissibili e ha già presentato la domanda con tutti i requisiti, rendendo il credito determinabile in modo attendibile. Dopo questo momento, il credito esiste civilisticamente, anche se non ancora utilizzabile in F24.

2. Nei modelli di bilancio adottati dalle imprese del settore audiovisivo, la competenza economica del tax credit è imputata nell'esercizio in cui i costi eleggibili sono sostenuti e l'opera è ultimata, subordinatamente al provvedimento di riconoscimento dell'eleggibilità culturale dell'opera, che costituisce l'atto amministrativo che ammette il film al beneficio fiscale. I successivi decreti direttoriali hanno invece la sola funzione di quantificare il credito e abilitarne la manifestazione finanziaria (compensazione o cessione).



Questo approccio:

- rispetta la derivazione fiscale,
- mantiene il bene al suo costo effettivo,
- consente una rappresentazione fedele e prudenziale,
- è coerente con l'impostazione suggerita dalla dottrina contemporanea (Meneghetti e da altri commentatori).

6. Trattamento contabile del Tax Credit Cinema

A differenza dei contributi "ordinari" in conto impianti, il tax credit cinema:

- è un **credito d'imposta**, non un contributo finanziario ricevuto;
- è **non imponibile**, quindi richiede un trattamento contabile che consenta la **sterilizzazione fiscale annuale**;
- non può essere portato a riduzione del costo dell'opera audiovisiva, perché ciò impedirebbe la correlazione civilistico-fiscale e violerebbe il **principio di derivazione** (artt. 83 e 109 TUIR).

Pertanto è opportuno NON trattarlo come un contributo in conto impianti diretto ma come provento A5 e imputazione per competenza.

Secondo OIC 12, il provento derivante da un tax credit:

- deve essere rilevato **al momento della maturazione del diritto**³
- deve essere imputato a Conto Economico nella voce **A5 – Altri ricavi e proventi**,
- deve seguire la **competenza pluriennale** correlata all'ammortamento dell'opera audiovisiva⁴.

Ciò significa che, se l'opera è ammortizzata in più esercizi, il provento deve essere ripartito negli stessi esercizi tramite **risconti passivi**.

³ Il diritto al tax credit cinema matura con il **riconoscimento ufficiale da parte del Ministero della Cultura (MIC)** tramite **decreto di eleggibilità** dopo la presentazione della domanda e la verifica dei requisiti, che avvengono su base trimestrale/semestrale. Non si matura automaticamente, ma con l'approvazione formale degli investimenti e delle opere.

⁴ L'ammortamento delle opere audiovisive (film, serie TV) avviene principalmente a quote costanti, ma si possono usare anche quote decrescenti o unità di prodotto a seconda della concentrazione dei ricavi e del successo commerciale, secondo quanto previsto dall'OIC 24. **Quote costanti (metodo più diffuso)**: Costo spalmato uniformemente negli anni di sfruttamento previsti. **Quote decrescenti**: Utilizzato se l'opera genera la maggior parte dei ricavi nei primi anni (es. grande successo al botteghino iniziale). **Unità di prodotto**: Ammortamento parametrato a grandezze oggettive (premi vinti, percorso festivaliero, vendite). **Quadro contabile (OIC 24)**: L'Organismo Italiano di Contabilità (OIC) 24 regola la contabilizzazione e l'ammortamento di queste immobilizzazioni immateriali, permettendo la flessibilità citata.

Non sono invece consentiti i metodi a quote crescenti o direttamente collegati ai ricavi d'esercizio.

Dal punto di vista fiscale, l'art. 103, c. 1 TUIR prevede che le quote di ammortamento dei diritti d'autore siano deducibili in misura non superiore al **50% del costo per ciascun esercizio**. Questo significa che, nella pratica, l'ammortamento non può essere completato in meno di due anni. In generale, vista l'aleatorietà dello sfruttamento dei diritti, l'OIC raccomanda un periodo **ragionevolmente breve**, solitamente **tra i 2 e i 5 anni**.



7. Scritture contabili tipiche

7.1 Rilevazione del credito maturato

Dare) Credito d'imposta Tax Credit Cinema	XXX
a) Avere) Proventi A5 – contributi / tax credit	XXX

7.2 Ripartizione per competenza – Risconti passivi

Se il provento non è interamente di competenza dell'esercizio:

Dare) Proventi A5	XXX
a) (Avere) Risconti passivi	XXX

5.3 Rilascio negli esercizi successivo

Dare) Risconti passivi	XXX
a) (Avere) Proventi A5	XXX

5.4 Compensazione F24

Dare) Erario c/compensazione F24	XXX
a) (Avere) Credito d'imposta	XXX

8. Trattamento fiscale – variazione in diminuzione annuale

Poiché – come osservato - il tax credit è **non imponibile**, esso deve essere sterilizzato tramite **variazione in diminuzione** nel Modello Redditi.

La variazione in diminuzione deve essere effettuata **ogni anno**, in misura pari alla quota di provento A5 imputata al Conto Economico per competenza, indipendentemente dal momento della compensazione del credito.

Il principio fondamentale è: **La variazione in diminuzione si applica ogni anno, in misura pari alla quota di provento A5 imputata a Conto Economico per competenza.**

Esempio:


Tax credit: 40.000

Ammortamento opera: 50% anno 1, 50% anno 2

Provento A5 imputato: 20.000 annui

Anno	Provento A5 imputato	Variazione in diminuzione
1	20.000	-20.000
2	20.000	-20.000

Il momento della compensazione o “incasso” non incide sulla determinazione del reddito.





TOMASSETTI & PARTNERS

Questo discende dagli **artt. 83 e 109 TUIR** (derivazione e competenza).

Una sterilizzazione fiscale “anticipata” o “posticipata” senza correlazione alla competenza violerebbe:

- il principio di derivazione,
- la corretta rappresentazione del bilancio civilistico,
- la correlazione costi-ricavi (OIC 12 e OIC 24),
- la neutralità fiscale del credito.

9. Conclusioni operative

Il Tax Credit Cinema non deve essere trattato come contributo in conto impianti diretto: l’opera audiovisiva deve essere iscritta al suo costo lordo, senza riduzioni dell’immobilizzazione. Il credito va rilevato come provento in voce A5 del Conto Economico nell’esercizio di maturazione del diritto, conformemente ai principi OIC 12 e OIC 24. La quota di provento imputata al Conto Economico deve seguire il principio di competenza, in correlazione con l’ammortamento dell’opera:

- la parte non di competenza va rinviata agli esercizi successivi tramite risconti passivi,
- il risconto deve essere rilasciato annualmente in base alle quote di ammortamento dell’immobilizzazione.

La sterilizzazione fiscale del credito deve avvenire ogni anno, tramite variazione in diminuzione nel Modello Redditi, per un importo pari alla quota di provento A5 imputata a competenza in ciascun esercizio.

La compensazione del credito tramite modello F24 non produce effetti reddituali, poiché costituisce un mero movimento finanziario non rilevante ai fini del reddito d’impresa.

La corretta rappresentazione del Tax Credit Cinema in bilancio e in dichiarazione è essenziale per garantire la piena coerenza con:


- OIC 12, 16 e 24 (principio di competenza, correlazione costi-ricavi e valutazione delle immobilizzazioni immateriali),
- art. 8 del D.L. 83/2014 (non imponibilità del credito),
- artt. 83 e 109 TUIR (principio di derivazione civilistico-fiscale),
- la più recente dottrina professionale (Grippo, Meneghetti, Tritto), che converge nel ritenere preferibile e più corretto il trattamento come provento A5 + risconti.

È opportuno conservare un fascicolo documentale completo a supporto della spettanza del credito, includente dettaglio dei costi ammessi, documentazione probatoria e certificazioni,



Studio Commerciale Tributario
TOMASSETTI & PARTNERS
Commercialisti - Revisori dei Conti

Ordine Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Roma n. AA 3486
Revisori Contabili Ministero di Grazia e Giustizia nr. 57886



CORSO TRIESTE, 88 - 00198 ROMA
TELEFONO 06 88.48.666 - FAX 06 88.44.588
info@mt-partners.it
P. IVA: 10319720586
C.F.: TMSMRC62S22H501M



TOMASSETTI & PARTNERS

decreti di concessione o ammissione, prospetti di calcolo e criteri applicati.

Per ulteriori informazioni e assistenza, il nostro studio resta a vostra disposizione.

Cordiali saluti,

Marco Tomassetti Studio Tomassetti & Partners




Studio Commerciale Tributario

TOMASSETTI & PARTNERS

Commercialisti - Revisori dei Conti

Ordine Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Roma n. AA 3486
Revisori Contabili Ministero di Grazia e Giustizia nr. 57886



Corso Trieste, 88 - 00198 Roma
Telefono 06 88.48.666 - Fax 06 88.44.588
info@mt-partners.it
P. IVA: 10319720586
C.F.: TMSMRC62S22H501M